

COMUNE DI CHIESANUOVA

PARERE n. 10 DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Il sottoscritto Sergio Massimello, Revisore Unico del Comune di Chiesanuova, nominato con deliberazione consiliare di nomina n. 9 del 28/06/2024, ha ricevuto in data 20/12/2024

- l'ipotesi di accordo in materia di contrattazione decentrata integrativa firmata in data 13/12/2024;

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisore Unico;
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti decentrati integrativi normativi.

PREMESSO

- che le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'articolo 40bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2023 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

ESAMINATA

la documentazione prodotta

RILEVATO CHE

Il Fondo per la contrattazione integrativa, annualità 2024 e costituito come da normativa sopra citata, è stato quantificato dall'Amministrazione.

E' stato illustrato l'origine delle risorse decentrate.

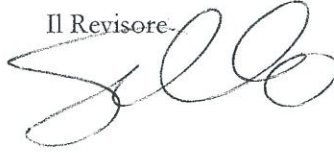
il sottoscritto Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla conformità del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l'anno 2024, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale;
- sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione del suddetto accordo come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Amministrazione Comunale.

Torino, 23/12/2024

Il Revisore-

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned below the text "Il Revisore-".